



**CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>4197</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>06/09/2013</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a. **Presidenti degli Ordini  
Provinciali dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori  
Forestali**

Pec\_mail

Sede **LORO SEDI**

Alla c.a. **Sig.ri  
Consiglieri Nazionali**

Pec\_mail

Sede **LORO SEDI**

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>		<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	<b>AAIE</b>	<b>AA5A8</b>	45	2013	AS	sb

<b>Oggetto:</b>	<b>Primi adempimenti relativi all' attivazione della procedura per la costituzione dei Consigli di disciplina territoriali a cui competerà la funzione disciplinare ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012.</b>
-----------------	--

Gentili Presidenti,

fra i primi adempimenti che competono ai nuovi Consigli degli ordini territoriali dopo la riforma delle professioni è l'attivazione della procedura per la costituzione dei Consigli di disciplina territoriali a cui competerà la funzione disciplinare ai sensi dell'art. 8 del DPR 137/2012.

La procedura di designazione viene definita dal Regolamento approvato, con parere positivo del Ministero della Giustizia, con delibera di Consiglio Nazionale n. 288 nella seduta del 21 novembre 2012 e successivamente pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15/01/2013.

Nel portale del CONAF [www.conaf.it](http://www.conaf.it) è stata aperta un'apposita sezione – Consigli di disciplina Territoriali 2013-2018 – ove sono contenuti tutti gli elementi previsti dalla normativa nonché la procedura e struttura del Consiglio di disciplina.

#### **A. La procedura**

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale, senza indugio, rende nota la data del proprio insediamento sul sito internet dell'Ordine e la comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale per la pubblicazione sul suo sito internet.
2. Entro 60 giorni dall'insediamento il Consiglio dell'Ordine è tenuto a predisporre un elenco di soggetti in numero doppio a quelli da designare. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e, ove l'Albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine.
3. Gli iscritti all'Ordine che intendono partecipare alla selezione per la designazione a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'Ordine territoriale entro e non oltre i trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza corredata dal proprio *curriculum* professionale. La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo lo schema A) allegato al regolamento, è trasmessa all'indirizzo PEC dell'Ordine territoriale o altro mezzo espressamente previsto della legge. La

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – [www.conaf.it](http://www.conaf.it)

mancata allegazione del *curriculum* determina l'immediata esclusione dell'iscritto dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. La selezione va effettuata tra coloro che abbiano presentato la disponibilità. Qualora il numero dei soggetti che hanno i requisiti per la designazione sia insufficiente il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio ad inserire nell'elenco il numero di soggetti necessario al suo completamento.
5. La deliberazione deve essere motivata, esaminati rispettivi curricula e nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza di genere in misura proporzionale a quella presente nell'albo.
6. Si ricorda che possono essere designati anche soggetti non iscritti all'albo nel limite di un terzo dei componenti, previa acquisizione della loro disponibilità e con valutazione dei loro curricula, appartenenti ad iscritti ad altre professioni giuridiche o tecniche o magistrati ordinari amministrativi e contabili anche in quiescenza.
7. La deliberazione di approvazione dell'elenco dei soggetti designati è contestualmente trasmessa al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'art. 3 comma 3 del regolamento, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, affinché provveda alla nomina dei membri del Consiglio di disciplina territoriale senza indugio.
8. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è comunicata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale che dispone l'insediamento dell'Organo, la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine territoriale e la notifica al Consiglio dell'Ordine nazionale con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.
9. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica presiede il Consiglio e procede, entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del tribunale, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.
10. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Tribunale procede alle nuove nomine attingendo all'elenco di cui al comma 5 del Regolamento. Qualora sia esaurito l'elenco dei soggetti designati, il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione di nuovi soggetti in proporzione ai consiglieri mancanti con le modalità indicate nei commi precedenti.

## **B. Requisiti**

I requisiti dei soggetti designati devono essere i seguenti:

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,

ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

**C. Incompatibilità**

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.
2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di cui all'art.3 comma 6 del Regolamento, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell' articolo 4, comma 9 del medesimo Regolamento.

**D. Disposizione transitorie**

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine territoriale in conformità alle disposizioni vigenti.
2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono trasferiti al Consiglio di Disciplina che li tratterà e li concluderà. Il Presidente del Consiglio di Disciplina suddividerà i membri del Consiglio in collegi composti di tre membri a cui verrà assegnata la trattazione dei singoli procedimenti. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.



Fatto Il Presidente  
**Andrea Sisti**, dottore agronomo

Allegati:

- Bollettino con Regolamento Consigli di Disciplina;
- Fac-simile di domanda.